

TRIBUNALE MILANO

8 LUGLIO 2003

ESTENSORE: PORCELLI

PARTI: MANFROI

RAI -
RADIOTELEVISIONE ITALIANA
S.P.A.**Giornalisti • Accordi tra RAI e Usigrai 18 luglio 1997 e 22 ottobre 2001 in****materia di assunzioni a tempo determinato****• Nullità per contrasto con la l. 18 aprile 1962, n. 230 e con l'art. 23, 1. 28 febbraio 1987, n. 56****• Sussiste****• Trasformazione del contratto individuale a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato**

La clausola degli accordi tra RAI e Usigrai del 18 luglio 1997 e del 22 ottobre 2001, entrambi concordati in applicazione dell'art. 23 della l. 56/87, che consente l'apposizione del termine « nelle assunzioni di personale riferite a uno o più programmi, produzioni, trasmissioni, rubriche, anche contemporanei — pur aventi carattere continuativo, ciclico o di contenitore — nell'ambito radiofonico e/o televisivo e/o dell'home video e/o di progetti multimediali » appare viziata da nullità per contrasto sia con l'art. 23 citato sia con la normativa in materia di con-

tratti a termine in quanto, invece di individuare « ipotesi », vale a dire concrete situazioni di fatto chiaramente determinate e ulteriori rispetto a quelle già individuate dal legislatore, in realtà introduce una previsione talmente ampia da risolversi in una possibilità sostanzialmente illimitata di assumere con contratto a termine: ne consegue l'illegittimità dell'apposizione del termine al contratto individuale, così che il rapporto di lavoro tra le parti deve ritenersi a tempo indeterminato fin dall'inizio.

Art. 1, D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 sui contratti di lavoro a tempo determinato • Natura eccezionale del rapporto di lavoro a termine rispetto al contratto a tempo indeterminato • È tale

Nonostante la formulazione apparentemente più ampia dell'art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 rispetto all'art. 1 l. n. 230/62, nel nostro ordinamento il contratto a termine costituisce pur sempre una deroga rispetto alla regola generale del contratto a tempo indeterminato.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in Cancelleria in data 22 gennaio 2003, Sabrina Manfroi ha convenuto in giudizio la RAI — Radiotelevisione Italiana s.p.a. per sentir accertare la sussistenza di un ordinario rapporto a tempo indeterminato tra le parti a far tempo dal 24 febbraio 1999, con condanna della convenuta alla formale assunzione con qualifica di redattore ordinario e alla corresponsione delle differenze retributive maturate, nonché alla ricostruzione del monte ferie e all'accantonamento del t.f.r. maturato.

La ricorrente ha chiesto altresì l'accertamento della nullità, illegittimità, inefficacia del licenziamento eventualmente intimato nelle more del giudizio, con condanna della convenuta alla reintegrazione ed al risarcimento del danno.

Ha esposto di essere stata assunto mediante una pluralità di contratti a tempo determinato, il primo dei quali formalizzato nella lettera 23 febbraio 1999 e l'ultimo nella lettera 30 ottobre 2002.

In punto di diritto la ricorrente ha lamentato l'illegittimità dei termini apposti ai vari contratti, la cui reiterazione rappresenta una frode alla l. n. 230/62; ha inoltre sottolineato la nullità delle clausole pattizie che hanno solo formalmente contemplato un'ipotesi aggiuntiva di stipulazione di contratti a tempo determinato, mentre in realtà hanno consentito qualsiasi assunzione a termine, per qualsiasi ipotesi.

Costituendosi ritualmente in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.

Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, interrogate le parti, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.

Motivi della decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.

In primo luogo si rileva che il secondo contratto stipulato tra le parti (contratto 8 settembre 1999) è stato anticipatamente risolto dalla ricorrente per dimissioni in data 5 novembre 1999: tale atto ha prodotto la definitiva cessazione del rapporto di lavoro tra le parti a tale data, interrompendo per volontà della lavoratrice la dedotta unicità del rapporto di lavoro tra le parti fin dalla data del primo contratto.

Da ciò consegue che l'esame del giudicante sarà limitato ai contratti successivi alla suddetta interruzione.

In relazione ad essi, l'assunzione della ricorrente è avvenuta ai sensi dell'Accordo integrativo vigente per i giornalisti dipendenti della RAI del 18 luglio 1997 e dell'Accordo RAIUSIGRAI del 22 ottobre 2001, entrambi concordati in applicazione dell'art. 23 della l. n. 56/87. Tali accordi hanno individuato, ai sensi dell'art. 23 l. n. 56/87, alcune ipotesi aggiuntive in cui è possibile stipulare contratti a tempo determinato.

In particolare il punto 1) dei suddetti accordi, di contenuto analogo, consente l'apposizione del termine « oltre che nelle ipotesi previste dalle vigenti disposizioni in materia e dall'art. 3 del vigente c.n.l.g., anche nelle seguenti fattispecie: 1) nelle assunzioni di personale riferite ad uno o più programmi, produzioni, trasmissioni, rubriche, anche contemporanei — pur aventi carattere continuativo, ciclico o di contenitore — nell'ambito radiofonico e/o televisivo e/o dell'home video e/o di progetti multimediali... ».

Peraltro la clausola contrattuale sopra citata e richiamata nella lettera di assunzione appare viziata da nullità, in quanto si pone in contrasto sia con l'art. 23 citato sia con la normativa vigente in materia di contratti a termine.

Infatti tale clausola, invece di individuare « ipotesi », vale a dire concrete situazioni di fatto chiaramente determinate e ulteriori rispetto a quelle già individuate dal legislatore, in realtà introduce una previsione talmente ampia da risolversi in una possibilità sostanzialmente illimitata di assumere con contratto a termine.

In particolare le apparenti specificazioni contenute nella clausola contemplano tutta la gamma di programmi prodotti e trasmessi dalla convenuta.

Si aggiunga che i primi due contratti in esame sono stati stipulati sotto la vigenza della l. n. 30/82 e comunque, nonostante la formulazione apparentemente più ampia dell'art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 rispetto all'art. 1 l. n. 230/62, nel nostro ordinamento il contratto a termine costituisce

pur sempre una deroga rispetto alla regola generale del contratto a tempo indeterminato.

Per tutte le considerazioni che precedono, il termine apposto al contratto del 17 novembre 1999 deve ritenersi illegittimo e da ciò consegue che il rapporto di lavoro tra le parti deve ritenersi a tempo indeterminato fin dall'inizio, vale a dire dal 22 novembre 1999.

Consegue altresì il diritto della ricorrente alla qualifica di redattore ordinario e alla ricostruzione della propria posizione lavorativa.

Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di corresponsione della retribuzione per i periodi non lavorati tra un contratto a tempo determinato e l'altro, come ritiene la giurisprudenza ormai prevalente (per es. S.U. n. 2234/91)

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. — Definitivamente pronunciando,

accerta la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 22 novembre 1999, con diritto della ricorrente alla qualifica di redattore ordinario e ordina alla convenuta di ricostruire di conseguenza la posizione lavorativa della ricorrente;

rigetta per il resto il ricorso;

condanna la convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.500,00.